

DIRETTIVE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1990

sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

(90/394/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾, redatta previa consultazione con il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

in cooperazione con il Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttiva, le prescrizioni minime al fine di promuovere i miglioramenti, in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un maggior livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

considerando che, a norma dell'articolo precitato, le direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 27 febbraio 1984, relativa ad un secondo programma d'azione delle Comunità europee in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro⁽⁴⁾, prevede la messa a punto di misure protettive per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni;

considerando che la comunicazione della Commissione relativa al suo programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul posto di lavoro⁽⁵⁾ prevede l'adozione di direttive volte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori;

considerando che l'osservanza delle prescrizioni minime atte a garantire un maggior livello di salute e di sicurezza per quanto concerne la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro costituisce un'esigenza inderogabile per assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori;

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, sull'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro⁽⁶⁾; che pertanto le disposizioni di detta direttiva si applicano pienamente al settore dell'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;

considerando che la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/490/CEE⁽⁸⁾, riporta un elenco di sostanze pericolose, unitamente ai dettagli relativi alle procedure di classificazione e di etichettatura di ciascuna sostanza;

considerando che la direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, concernente il ravvicinamento delle

⁽¹⁾ GU n. C 34 dell'8. 2. 1988, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 121 e GU n. C 149 del 18. 6. 1990.

⁽³⁾ GU n. C 208 dell'8. 8. 1988, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU n. C 67 dell'8. 3. 1984, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 259 del 19. 9. 1988, pag. 1.